



Trento, 22 giugno 2020  
*Ordinanza contingibile e urgente n. 20/2020*  
(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Riapertura dell'Ostello della Gioventù "Giovane Europa" di Trento. Misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. - Revoca ordinanza contingibile urgente n. 9/2020 del 16 marzo 2020

### IL SINDACO

**preso atto** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

**atteso** che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

**visto** il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo modificato dal decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in base al quale, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione, le autorità competenti erano tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica con facoltà, per le medesime, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi elencati all'articolo 1 del decreto *de quo*;

**richiamato** il combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il quale ha sancito che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità e urgenza, il sindaco poteva adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 - "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi, sono state estese all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

**richiamato** l'articolo 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, ai sensi del quale sono state sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:  
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



eventi in luogo pubblico e privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

**richiamato** inoltre l'articolo 1, punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, ai sensi del quale sono state sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantivano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**atteso** che a partire dal 16 marzo 2020 è stata disposta, con ordinanza sindacale n. 9/2020 del 16 marzo 2020, la chiusura dell'Ostello della gioventù di Trento, sito in Via Torre Vanga n. 11 e la sospensione dell'attività ricettiva ivi svolta, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, con le misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite al servizio di accoglienza offerta dall'Ostello;

**preso atto** dell'attuale *trend* di costante miglioramento della situazione sanitaria nel territorio nazionale e provinciale;

**posto** che la Provincia autonoma di Trento, nel bilanciamento tra i principi di tutela della salute pubblica e del tessuto economico sociale del territorio, ha emanato la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", sancendo all'articolo 34 che per consentire la ripresa delle attività economiche, la Giunta può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli nazionali, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio;

**visto** il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

richiamato in particolare l'articolo 1, comma 14, del Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16";

**atteso** che in attuazione del citato decreto legge n. 33 del 2020, è stato adottato il DPCM 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea che, tra l'altro, ha recepito e reso operative le linee guida per la riapertura immediata delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

**atteso** che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera nn), del DPCM del 17 maggio 2020, "le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive;

**richiamate** le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse al Governo in data 17 maggio 2020, unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e in particolare la scheda tematica specifica per le strutture ricettive;

**richiamata** inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 689, del 22 maggio 2020 ad oggetto "Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13



maggio 2020, n. 3, in merito alle attività economiche che possono operare alla luce del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del conseguente Dpcm 17 maggio 2020”

**dato atto** che con citata deliberazione la Giunta provinciale si è allineata a quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020, prevedendo l'avvio di tutte le attività consentite con l'applicazione dei protocolli adottati dal Coordinamento in materia di Salute e di Sicurezza sui luoghi di lavoro dalla Giunta provinciale o in mancanza dei protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020 e/o misure individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

**considerato** pertanto che, ai sensi della citata deliberazione provinciale, le attività di accoglienza e ricettività continuano ad operare secondo quanto prevede il “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive in Provincia autonoma di Trento”, approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 21 maggio 2020;

**visto** il Documento Guida per ristorazione e pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 656, del 16 maggio 2020, di applicazione della disposizione di cui all'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 nell'ambito delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamento estetici, nonché di ulteriori attività individuate dal rispettivo codice ATECO, limitatamente agli aspetti applicabili all'attività di somministrazione di cibi e bevande rivolta esclusivamente agli ospiti dell'ostello;

**atteso** che sono stati adottati in successive revisioni a livello provinciale i seguenti protocolli che individuano le prescrizioni da adottare al fine di garantire la sicurezza dal rischio COVID-19:

- Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro, in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento in data 10 giugno 2020 (REV.6);
- Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive in Provincia autonoma di Trento per la gestione del rischio COVID-19 negli alberghi, garnì, rifugi e campeggi, approvato dal Comitato di Coordinamento in data 10 giugno 2020 (REV.4);

visto in particolare il Protocollo sulla ricettività che si rivolge a tutte le strutture ricettivo-turistiche, come hotel alberghi, garnì, rifugi, ostelli, CAV (case appartamenti vacanze), affittacamere, esercizi rurali, campeggi e in generale alle altre strutture di settore in cui le misure sono applicabili;

**richiamata** la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del giorno 11 giugno 2020 che approva ulteriori integrazioni e modifiche ai Protocolli già approvati e rinvia per quanto non disciplinato dalla Provincia autonoma di Trento alle Linee guida di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di data 9 giugno 2020, alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente DPCM 17 maggio 2020;

atteso che ai sensi della citata deliberazione:

- le diverse definizioni contenute nei protocolli relative al distanziamento interpersonale, non si applicano ai membri dello stesso nucleo familiare o di conviventi o ai gruppi di persone che si frequentano abitualmente fino ad un massimo di 10 persone (fermo restando il mantenimento dei rapporti n. persone/superficie). Questi requisiti dovranno essere dichiarati dai membri del gruppo a cui afferisce la responsabilità soggettiva di tali dichiarazioni;
- nell'ambito del protocollo riferito alla ristorazione approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020 si propongono le seguenti modifiche:  
nella somministrazione di alimenti e bevande solo ed esclusivamente in contesti esterni, si ritiene che possa essere consentito al personale addetto, l'utilizzo della visiera protettiva in luogo della mascherina chirurgica;  
la modalità self-service può essere consentita anche per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose o su piatti pronti adeguatamente protetti con pellicola;
- con riferimento al protocollo riferito alle attività di accoglienza e strutture ricettive



approvato deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, si propongono le seguenti modifiche:

- per quanto riguarda l'utilizzo delle camere con più di 6 posti letto (camerate) per il pernottamento nei rifugi, si propone di aumentare la capacità di utilizzo delle stesse fino ad un massimo di 2/3 dei posti letto garantendo la distanza di 2 mt tra le persone. Tale indicazione vale anche per gli ostelli;
- integrare le disposizioni già date, autorizzando il pernottamento nella stessa stanza di minori che appartengono al medesimo gruppo, previa acquisizione di idonea liberatoria resa da parte dei genitori o da chi ne fa le veci;

**dato atto** che con citata deliberazione sono state accolte le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 9 giugno 2020 che alla Sezione "Attività ricettive" presenta indicazioni che si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, da integrare, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere;

**atteso** inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 15, del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, provinciali o nazionali che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

**considerato** che ai sensi dell'art. 6 del DPCM del 17 maggio 2020, a partire dal 3 giugno 2020, sono consentiti gli spostamenti senza limitazioni all'interno del territorio nazionale e che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli stati membri dell'Unione Europea, gli stati parte dell'accordo di Schengen (compresa la Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, determinazione confermata dal DPCM del 11 giugno 2020;

**atteso** che, in considerazione degli effetti della chiusura della struttura e alla sospensione del servizio a partire dal 16 marzo 2020 al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili provvederà alla ridefinizione degli aspetti contrattuali conseguenti alla sospensione del servizio per la citata emergenza sanitaria;

**atteso** che, pur essendo l'ostello una tipologia ricettiva extra-alberghiera che ha come obiettivo prioritario quello di garantire l'accesso a tutti, senza disuguaglianze e senza preclusioni di cultura, provenienza o nazionalità, attraverso la condivisione degli spazi comuni e delle unità abitative, al fine della riapertura dell'attività ricettiva presso l'ostello dovrà essere garantito il mantenimento del distanziamento sociale e comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni e dovranno essere adottate le misure prescritte che andranno a limitare in parte la condivisione degli spazi e delle camere;

**fatto presente** che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni individuate dai Protocolli e dalle Linee guida e l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie prescritte, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori nello svolgimento del servizio di accoglienza e nella condivisione, ancorché limitata degli spazi dell'ostello;

**visto** l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**visto** l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

**ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## o r d i n a

con effetto immediato, la revoca della propria precedente ordinanza n. 9/2020 di chiusura dell'Ostello della Gioventù "Giovane Europa", sito a Trento, in Via Torre Vanga n. 11 e della sospensione del servizio di accoglienza ivi svolto;



**c o n s e n t e**

la riapertura dell'Ostello della Gioventù "Giovane Europa" e l'attività di accoglienza ivi svolta, a condizione che vengano applicate e rispettate tutte le disposizioni individuate dai seguenti documenti e tutte le ulteriori prescrizioni rilevanti per l'attività ricettiva propria dell'Ostello che dovessero venir deliberate successivamente alla presente ordinanza:

- Deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del giorno 11 giugno 2020 che approva ulteriori integrazioni e modifiche ai Protocolli già approvati e rinvia per quanto non disciplinato dalla Provincia autonoma di Trento alle Linee guida di cui alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di data 9 giugno 2020, alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del conseguente DPCM 17 maggio 2020;
- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 9 giugno 2020;
- Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro, in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, approvato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento in data 10 giugno 2020 (REV.6);
- Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive in Provincia autonoma di Trento per la gestione del rischio COVID-19 negli alberghi, garnì, rifugi e campeggi, approvato dal Comitato di Coordinamento in data 10 giugno 2020 (REV.4);
- per l'attività di somministrazione di cibi e bevande rivolta esclusivamente agli ospiti dell'ostello, secondo quanto previsto dal Documento Guida per ristorazione e pubblici esercizi, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 656 del 16 maggio 2020;

**a v v e r t e**

- che l'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal D.L. 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii.;

**d i s p o n e**

che la presente ordinanza venga notificata tramite posta elettronica certificata al gestore dell'Ostello sig.ra Fait Eleonora ([gayaproject@pec.it](mailto:gayaproject@pec.it))

**a v v e r t e**

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**i n f o r m a**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

**d i s p o n e**

- di trasmettere la presente ordinanza a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini



del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Il Sindaco  
Prof. Alessandro Andreatta

CC/mb

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- APSS - UO igiene e sanità pubblica
- Segreteria Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
- Servizio Attività sociali
- Corpo permanente vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento
- Servizio Polizia Locale
- FAIT ELEONORA